



COMUNE DI VALTOPINA
PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 21-09-16

**Oggetto: L.R. N.1/2015 - APPROVAZIONE P.R.G. PARTE STRUTTURA-
RALE.**

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

=====

Danilo Cosimetti	P ORNELLI VALERIANO	P
BALDINI LODOVICO	P NINASSI CESARE	P
TASSI GIOVANNA	P BIRIBAO GIANNI	P
BIANCHINI ANTONIO	P	

=====

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor TASSI GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Signor DR. CLARA BRUNACCI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BALDINI LODOVICO
ORNELLI VALERIANO
NINASSI CESARE

=====

Immediatamente eseguibile S

=====



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

Il **SINDACO** illustra l'argomento in oggetto ripercorrendo l'iter della stesura del piano regolatore, parte strutturale oggetto di approvazione, ricordando che l'inizio della stesura risale all'epoca antecedente il terremoto del 1997, poi protrattasi per tutti questi anni.

Evidenzia come la possibilità edificatoria è stata prevista in continuità con il centro storico, scelta quest'ultima in ordine alla quale si potrebbe discutere ritiene, ma che è stata dettata dai numerosi vincoli esistenti sul territorio che non permettono di costruire se non nell'ambito di lottizzazioni che sono in questo periodo piuttosto in crisi, a causa della scarsità di disponibilità economiche degli operatori di settore.

Interviene quindi il Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica dott. **U. SORBELLI** il quale ripercorre nel dettaglio l'iter di formazione del piano a partire dall'adozione che avvenne prima del sisma del '97, seguita dalla trasmissione della pratica in Regione da cui fu successivamente ritirata per la necessità di adeguamento alla normativa regionale che si è susseguita nel tempo in materia urbanistica. Prosegue evidenziando che il Piano Regolatore viene oggi redatto su "due livelli", parte strutturale e parte operativa e che, con l'atto in argomento, si procede alla approvazione della parte strutturale, mentre con il successivo verrà adottata la parte operativa del piano, cui seguirà il deposito per 60 giorni, al fine di acquisire le osservazioni dei cittadini da esaminare successivamente, per l'accoglimento o meno, in sede di approvazione definitiva.

Evidenzia anche che gli studi geologici ed idraulici redatti per la parte strutturale vengono utilizzati anche per la parte operativa.

Conclude sottolineando che il Consiglio Comunale è tenuto oggi ad approvare il piano facendo proprie le prescrizioni regionali scaturite dalla conferenza dei servizi.

L'illustrazione dell'argomento procede con l'intervento **dell'arch. C. NERI** il quale premette che l'elaborazione del piano è avvenuta in venti anni circa per le numerose difficoltà incontrate nell'iter.

Evidenzia quindi subito l'importanza dell'atto in approvazione che segna il passaggio dal Programma di Fabbricazione, strumento senz'altro meno dettagliato e complesso, al Piano Regolatore Generale del territorio che traina anche la parte operativa del Piano stesso.

Ricorda che progettista ed Amministrazione hanno avuto durante il faticoso iter formativo due interlocutori: prima la Provincia, delegata in materia urbanistica e, da ultimo, la stessa Regione. Ricorda quindi che nel corso degli anni si sono susseguite diverse leggi regionali a regolamentare la materia e vincoli di rilievo, come quello del PAIM, che insistono sul territorio. Due sono state anche le conferenze dei servizi attivate durante l'iter, la prima delle quali presso la Provincia e l'altra promossa dalla Regione. Parallelamente è stata redatta, ripete, anche la parte operativa del Piano finalizzata alla semplificazione delle aree urbane a causa dei numerosi vincoli che insistono sul territorio comunale.

Prosegue evidenziando anche la diversità dei contenuti della parte strutturale e di quella operativa, a loro volta distinti da quelli del regolamento.

Sottolinea la complessità del territorio di Valtopina, sotto il profilo urbanistico,



COMUNE DI VALTOPINA PROVINCIA DI PERUGIA

caratterizzato da una profonda valle, dalla viabilità storica collinare verso il comune di Assisi ed il monte Subasio da un lato e i vincoli boschivi dall'altro.

Indica quindi, sulla planimetria aperta in aula l'insediamento principale del Capoluogo e quelli minori delle frazioni e riferisce come, in ciascun agglomerato, sia stata distinta la parte storica da quella esistente di più recente edificazione e come, nella parte operativa, sia stata disciplinata con maggiore approfondimento la tipologia e la misura degli interventi possibili e di quelli realizzabili nelle zone di completamento e di espansione. Prosegue evidenziando le particolari problematiche affrontate nelle zone agricole e in quelle di nuovo insediamento. Sottolinea che si è cercato di elaborare una parte operativa del Piano perché fosse effettivamente operativa, costituita di 70 articoli, mentre quella strutturale è costituita da 120 articoli.

Procede illustrando nella tavola di sintesi della parte operativa le possibilità di sviluppo edilizio specifica del Capoluogo ed i numerosi vincoli normativi (ivi incluso quello relativo alla esondabilità) che in alcune zone si sovrappongono, per cui il territorio di Valtopina può definirsi, sostiene, un territorio complesso sotto il profilo urbanistico.

Segue la discussione durante la quale vengono fatti i seguenti principali interventi:

Cons. BIRIBAO: Chiede chiarimenti sulla disciplina della zona di esondabilità ed in particolare che cosa sia previsto per le costruzioni eventualmente esistenti nell'area interdetta alle nuove costruzioni;

Arch. NERI: Precisa che nulla è previsto per le costruzioni esistenti, la cui tutela rimane a carico del privato, fatta salva l'impossibilità di ulteriori costruzioni o ampliamenti;

Cons. ORNELLI: Ringrazia il responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica, dott. Sorbelli e l'arch. Neri per il lavoro svolto in tutti questi anni.

Cons. BIANCHINI: Si associa al Cons. Ornelli per i ringraziamenti nei confronti di coloro che hanno lavorato sul P.R.G. e sottolinea l'importanza di avere dotato il Comune di uno strumento urbanistica adeguato alla più recente normativa in materia;

SINDACO: Esprime anch'egli grande soddisfazione per il lavoro svolto che risulta adeguato alle più recenti normative.

Auspica che dal nuovo PRG scaturisca qualche cosa di positivo per il futuro, in particolare per quanto riguarda gli insediamenti produttivi. Si impegna a pubblicizzare i risultati di questo lavoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VALTOPINA PROVINCIA DI PERUGIA

UDITA l'illustrazione dell'argomento in oggetto e la discussione svoltasi in aula, sopra riportate;

PREMESSO:

-CHE il Comune di Valtopina, con atto deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 8.7.2005 aveva approvato il Documento Programmatico di cui all'art. 9 della L.R. n. 11/2005 contenente gli indirizzi per la parte strutturale del nuovo P.R.G.;

-CHE dello stesso documento, ai sensi del comma 3, dell'art. 9, era stata data ampia partecipazione con pubblicazione sul sito informatico, mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e con l'invio ad amministrazioni, enti comunque interessati, alla Regione, alla Provincia ed ai comuni limitrofi;

-CHE sul documento stesso erano pervenute valutazioni e proposte, da parte dei seguenti soggetti:

- Regione dell'Umbria – Ufficio Urbanistica e Espropriazioni, Determinazione n. 9811 del 11.11.2005;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici, nota del 30.9.2005, loro prot. n. 9006;
- R.F.I. Direzione Compartimentale Infrastrutture Ancona, nota del 27.9.2009, Prot. 4917;
- Valle Umbra Servizi, nota del 6.10.2005 prot. n. 10760;

-VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11/2005, sulla base del documento programmatico di cui all'art. 9, convocava la Conferenza di Copianificazione, in data 4.8.2011, a cui erano stati invitati:

- Provincia di Perugia – Servizio PTCP e Urbanistica;
- Regione dell'Umbria – Servizio Urbanistica e Espropriazioni;
- Comune di Nocera Umbra;
- Comune di Assisi;
- Comune di Foligno;
- Comune di Spello;

VISTO che alla stessa conferenza avevano partecipato la Regione dell'Umbria – Servizio Urbanistica e Espropriazioni, Provincia di Perugia – Servizio PTCP e Urbanistica e il Comune di Foligno, oltre al Comune di Valtopina;

VISTO che dalla Conferenza era emerso:

- che il redigendo P.R.G. Parte Strutturale non è soggetto a V.A.S. in virtù di quanto previsto dalla D.G.R. 383/2008 essendo il Documento Programmatico approvato prima del 31.7.2007;



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

- le altre tematiche inerenti a quanto contenuto delle valutazioni e proposte espresse sul documento programmatico di cui sopra, della Regione dell'Umbria, di R.F.I., della V.U.S. e della Soprintendenza Archeologica con la ripuntualizzando degli adempimenti e degli atti tecnici da risolvere nella parte strutturale del P.R. G. da adottare;
- che ai sensi dell'art. 10, comma 5 della Legge Regionale n. 11/2005 gli Enti intervenuti si sono riservati di presentare eventuali proposte scritte e memorie entro 30 giorni dalla data della Conferenza stessa;

VISTO che ampiamente decorsi i trenta giorni non venivano presentate proposte scritte o memorie da parte dei soggetti intervenuti alla Conferenza e pertanto, con Determinazione del R. del S. n. 6 del 7.3.2012 era stata dichiarata la conclusione della Conferenza di Copianificazione, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati in data 9.3.2012 prot. n. 1195;

VISTA che a seguito della conclusione della Conferenza, i professionisti incaricati avevano presentato il nuovo P.R.G. Parte Strutturale redatto ai sensi della L.R. n.11/2005 e contenete anche gli adeguamenti e precisazioni necessarie al recepimento delle valutazioni e proposte evidenziate in sede di Documento Programmatico dai soggetti sopra indicati;

VISTO che l'art. 13 , comma 1, della L.R. n.11/2005 , prevedeva che entro centoventi giorni dalla conclusione della conferenza di copianificazione il P.R.G. Parte Strutturale è adottato dal Consiglio Comunale e depositato presso gli uffici comunali e presso la Provincia;

VISTO che il P.R.G. Parte Strutturale non era soggetto a V.A.S. in virtù di quanto previsto dalla D.G.R. 16.4.2008 n. 383, punto 4), essendo il Documento Programmatico approvato prima del 31.7.2007;

VISTO il P.R.G. , Parte Strutturale del Comune di Valtopina, era costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- PS1 Relazione generale;
- PS2 Norme Tecniche di Attuazione;
- PS3 Quadro delle relazioni territoriali di copianificazione
- PS4 Componenti strutturali del territorio: Spazi, sistemi ed elementi insediativi
- PS5 Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore
- PS6. 1 Relazione geologica;
- PS6. 2 Relazione idraulica;
- PS6. 2. 1 Potenziali situazioni di rischio in prossimità degli attraversamenti stradali



COMUNE DI VALTOPINA PROVINCIA DI PERUGIA

- PS6. 3 Carta geologica
- PS6. 4 Carta geomorfologica
- PS6. 5 Carta di pericolosità e rischio idraulico
- PS6. 6 Carta della vulnerabilità degli acquiferi
- PS6. 7 Carta della predisposizione al dissesto
- PS6. 8 Carta della pericolosità sismica locale
- PS6. 9 Carta dello zoning geologico ;

VISTO che nell'ambito del territorio comunale risulta presente un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) , codice IT5210023 – Colli di Selvalunga – il Monte e pertanto, in data 28.2.2011 prot.n. 1104 era stata richiesta alla Regione dell'Umbria la valutazione di incidenza sul P.R.G. di che trattasi;

VISTO che la Regione dell'Umbria - Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo , Risorse Finanziarie , Umane e Strumentali – Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici , con Determinazione Dirigenziale n. 2788 del 26.4.2011, aveva espresso, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e della L.R. n. 27/2000, una valutazione di incidenza favorevole , sotto il profilo degli effetti diretti e indiretti, del P.R.G., sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato a condizione che :

- i successivi piani, progetti e attività che possano comportare un'incidenza significativa su dette specie e *habitat* vengano sottoposti a valutazione di incidenza;
- che nella fase attuativa le scelte di Piano tengano conto delle risultanze dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, una volta approvati;

VISTO che tali condizioni e indicazioni erano state recepite nell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione - PS2 - del P.R.G. , Parte Strutturale in adozione;

VISTO che nell'ambito del territorio comunale un parte dello stesso ricade nell'area naturale protetta del "Parco del Monte Subasio" , pertanto , con istanza del 7.3.2012 prot. n. 1168, alla Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio -Settore Parco, era stato richiesto il parere di competenza sul P.R.G. , Parte Strutturale di che trattasi;

VISTO che la stessa Comunità Montana , con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 341 del 14.3.2012 aveva espresso il proprio parere favorevole sul P.R.G. in quanto compatibile con il Piano ed il Regolamento del Parco del Monte Subasio;

VISTO che il Documento Programmatico, oltre ai soggetti istituzionali, enti, ecc. era stato sottoposto a partecipazione attraverso al sua pubblicazione sul sito informatico del Comune e che il P.R.G. – P.S. era stato partecipato ai cittadini, alle associazioni, organizzazioni , ordini e categorie professionali in una apposita assemblea pubblica in data 9.3.2012;



COMUNE DI VALTOPINA PROVINCIA DI PERUGIA

DI DARE ATTO, come peraltro sopra evidenziato che, il P.R.G. , Parte Strutturale (P.S.) aveva recepito le valutazioni e le proposte evidenziate dagli Enti competenti in sede di Documento Programmatico , da quanto era emerso dalla Conferenza di Copianificazione del 4.8.2011e dalla valutazione di incidenza di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2788 del 26.4.2011 della Regione dell'Umbria - Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici;

VISTO inoltre :

- che, a seguito degli eventi sismici del 1997 erano state realizzate alcune strutture precarie per il ricovero di: persone sgomberate dalle proprie abitazioni, attività produttive e attività zootecniche;
- che la Regione dell'Umbria, con l'art. 66 della L.R. n. 11/2005 e ss.mm.ii. , aveva individuato un percorso per il recupero la riqualificazione delle aree e delle strutture realizzate in conseguenza della crisi sismica;
- che , ai sensi del comma 1 del citato art. 66, il Comune aveva proceduto ad effettuare un primo censimento di dette strutture, i cui risultati erano stati pubblicati all'Albo Pretorio dal 3.5.2005 al 18.6.2005 e inviati alla Regione e successivamente un secondo con pubblicazione dal 14.11.2005 al 28.11.2005;
- che in merito a tali strutture, lo stesso art. 66, commi3 e 5, prevedeva la possibilità di procedere, attraverso una specifica variante allo strumento urbanistico generale, a definire le condizioni urbanistico-edilizie per la possibilità di sanatoria di dette strutture;
- che questo Comune, nel principio di massima economicità dell'azione amministrativa e per una coerenza pianificatoria che individua nel P.R.G. lo strumento massimo della programmazione urbanistica e ambientale a scala comunale, aveva ritenuto opportuno includere la variante di cui ai citati commi 3 e 5 dell'art. 66 della L.R. n. 11/2005 e ss.mm.i., nel P.R.G. Parte Strutturale di cui trattasi, con specifiche previsioni e norme, procedendo anche all'aggiornamento del censimento di cui al richiamato comma 1 dell'art.66;
- che il contenuto di tali previsioni e norme erano meglio specificate nelle N.T.A. del P.R.G. -P.S., compresenivo anche dell'elenco delle strutture interessate ;
- che pertanto, l'adozione del P.R.G. – P. S. costituiva anche variante ai sensi del citato art.66 della L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii.;

VISTO che la Commissione per la qualità architettonica e paesaggio aveva reso ai sensi dell'art.13,comma 9,della L.R. n.11/2005 il parere favorevole sul Piano con Verbale n. 1/2012 del 27.1.2012;

VISTO che, in conseguenza di quanto sopra, il Consiglio Comunale con la Delibera n.5 del 16.3.2012, adottava, ad ogni effetto di legge, esprimendo anche il parere favorevole di cui all'art.13,comma 9, della L.R. n.11/2005, il Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale- del Comune di Valtopina, redatto dallo Studio Coopertsudio di Foligno , nelle persone dell'Arch. Domenico Pasquale e Arch.



COMUNE DI VALTOPINA PROVINCIA DI PERUGIA

Carlo Neri , dando altresì atto che la stessa adozione costituiva, anche adozione della variante di cui al comma 1, 3 e 5 dell'art. 66 della L.R. n.11/2005 e ss.mm.ii.;

VISTO che il P.R.G. - P.S. adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. n. 11/2005, era oggetto pubblicazione al Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 24.4.2012 e all'Albo pretorio comunale dal 24.4.2012 al 7.6.2012 compreso, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali "Giornale dell'Umbria e nel "Corriere dell'Umbria" in data 26.40.2012;

VISTO che entro il termine indicato nell'avviso erano pervenute n° 11 osservazioni, così come di seguito:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Sig.ra Di Pietro Mirella
25.5.2012 | prot. n. 2527 del |
| 2. Sig. Cecchini Giancarlo
25.5.2012 | prot. n. 2532 del |
| 3. Sig. Benedetti Angelo
28.5.2012 | prot. n. 2571 del |
| 4. Sig. Pesciaioli Fabio
28.5.2012 | prot. n. 2572 del |
| 5. Sig. Luzi Angelo
6.6.2012 | prot. n. 2744 del |
| 6. Sig. Pilli Enrico
6.6.2012 | prot. n. 2731 del |
| 7. Sig.ri Benvenuti Giovanni Luca, Marcello e Mugnai Giuseppa
7.6.2012 | prot. n. 2747 del |
| 8. Sig.ra Seccafieno Michela
7.6.2012 | prot. n. 2754 del |
| 9. Sig. Azzarelli Valeriano
7.6.2012 | prot. n. 2773 del |
| 10. Sig.ra Casciola Edda
7.6.2012 | prot. n. 2774 del |
| 11. Comune di Valtopina –Area Tecnica
5.6.2012 | prot. n. 2709 del |

VISTO che in data 27.11.2012 prot. n. 5759, e quindi fuori il termine di presentazione delle osservazioni perveniva al protocollo del Comune la comunicazione prot. n. 5759 del 27.11.2012 da parte della Sig.ra Piccoletti Patrizia;

VISTO che il Consiglio Comunale riteneva di esaminare e valutare tutte le osservazione pervenute, compresa quella pervenuta fuori termine;

VISTO che con deliberazione n. 4 del 22.3.2013 il Consiglio Comunale accoglieva alcune delle osservazioni presentate, altre ne accoglieva parzialmente e altre non le accoglieva;



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

VISTO che il P.R.G. P.S. , emendato a seguito delle osservazioni accolte, ai sensi dell'art.13, comma 8, della L.R. n. 11/2005 e ss.mm.ii., non necessitava di nuova pubblicazione;

VISTO che:

- che la Commissione Comunale per la qualità Architettonica e il Paesaggio, con verbale n. 3/2013 esprimeva il proprio parere sulle osservazioni presentate;

- con comunicazione del 10.6.2013 prot. n. 2658 il P.R.G. - P.S. veniva inviato alla Provincia di Perugia, unitamente a vari allegati, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.11/2005 ai fini della convocazione della Conferenza Istituzionale propedeutica alla approvazione del Piano;

- che la Provincia di Perugia , con comunicazione del 14.1.2014, pervenuta in data 20.1.2014 prot.n. 260, richiedeva la trasmissione di alcune integrazioni ;

- che il Comune di Valtopina, con comunicazione del 3.7.2014 prot. n. 3249, rimetteva la documentazione integrativa alla Provincia di Perugia ;

- che , a seguito di formale convocazione, in data 6.10.2014 veniva tenuta la Conferenza Istituzionale di cui all'art.15 della L.R. n. 11/2005, presso la Provincia di Perugia;

- che in conseguenza di tale seduta , di pari data, veniva redatto un primo accordo definitivo ;

- che , successivamente, anche alla luce dell'entrata in vigore della nuova L.R. n.1 del 21.1.2015 sostitutiva anche per la pianificazione urbanistica della L.R. n.11 del 22.2.2005, veniva tenuta la seconda seduta della Conferenza Istituzionale in data 11.1.2016 con conseguente redazione dell'accordo definitivo sottoscritto da parte dei soggetti istituzionali presenti alla seduta;

VISTO altresì, che in conseguenza della Conferenza Istituzionale e tenuto conto che ai sensi della L.R. 10/2015 e della DGR n. 1386 del 23/11/2015 che le funzioni relative al Governo del Territorio e al controllo dei piani regolatori sono state trasferite alla Regione Umbria – U.O.T. Funzioni in materia di urbanistica e di autorizzazione paesaggistica, il Dirigente responsabile della U.O.T. ha assunto la Determinazione Dirigenziale n.307 del 26.1.2016 , con la quale ha stabilito:

1. di prendere atto che il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Valtopina - ha trasmesso alla Provincia di Perugia (prot. n.2658 del 11/06/2013) la documentazione inerente il Piano Regolatore Generale (PRG), parte strutturale, per gli adempimenti previsti dall'art.15 della stessa LR 11/2005, adottata con D.C.C. n. 5/2012;
2. di prendere atto che in data 6 Ottobre 2014 ed in data 11 Gennaio 2016, si sono svolte le sedute della Conferenza Istituzionale di cui all'art. 29 della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 21-09-2016 - pag. 9 - COMUNE DI VALTOPINA



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

- L.R. 1/2015, appositamente convocata per la verifica del PRG con le normative di settore e la pianificazione sovraordinata;
3. di fare propri e approvare gli accordi definitivi del 06/10/2014 (Allegato 1) e del 11/01/2016 (Allegato 2) stipulati ai sensi dell'art. 29, comma 7, della L.R. 1/2015, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, di cui alla Conferenza Istituzionale sopra richiamata e di prescrivere in conformità agli stessi ed esplicitare quanto segue:

-in virtù della L.R. 1/2015 e quanto stabilito dalla DGR n. 598 del 7/05/2015 (come modificata e integrata dalla DGR n. 1311 del 09/11/2015) pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 25/11/2015 alla lettera G), punto 1, il Comune deve contenere il consumo di suolo entro il limite del dieci per cento come previsto agli articoli 21, comma 2 lettera g) e all'art. 95, comma 3 della L.R. 1/2015, il quale stabilisce nel dettaglio che *“nei PRG possono essere previsti incrementi di aree per insediamenti entro il limite del dieci per cento delle previsioni in termini di superfici territoriali esistenti nello strumento urbanistico generale vigente alla data del 13 Novembre 1997”*. Appare evidente che in tali aree sono da considerare anche le superfici derivanti da successive varianti compensative effettuate ai sensi dell'art. 30 della L.R. 31/1997 e ss.mm.ii., comunque determinate. Gli insediamenti sono quelli definiti dall'art. 89 del R.R. 2/2015, il piano strutturale ne individua, in continuità con l'edificato esistente, l'area complessiva interessata dagli stessi come zona agricola utilizzabile per i nuovi insediamenti. Il Comune, ai fini della pubblicazione sul BUR in conformità di quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 della L.R. 1/2015, dovrà consegnare le nuove cartografie corrette e corredate della relativa certificazione inerente il rispetto dei limiti previsti dall'art. 95 comma 3, previa approvazione del Consiglio Comunale.

-sono disapplicate le normative previgenti il “Testo unico governo del territorio e materie correlate” L.R. 1/2015, il Regolamento Regionale n. 2/2015, la D.G.R. 598/2015 e ss.mm.ii., ed i relativi atti di indirizzo emanati, pertanto gli insediamenti e lo spazio rurale sono conformati a tale normativa.

-si rileva che per la zona individuata dal nuovo PRG PS come “Ambito d'intervento finalizzato alla riqualificazione ed alla valorizzazione di un'area in località il Macchione”, disciplinata dall'art. 99 delle NTA adottate, deve essere ricondotta allo spazio rurale, ai sensi della L.R. 1/2015, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 91 comma 5, o eventualmente interessata in futuro da specifiche procedure ai sensi del DPR 160/2010.

-nel merito dell'art. 26 delle NTA adottate - “Disciplina della perequazione urbanistica, della premialità e monetizzazione” - si specifica che le quantità premiali massime in termini di aree e quantità edificatorie, sono essere ricondotte a quanto previsto dalla L.R. 1/2015.

-per quanto concerne le altezze massime si ritiene che ai sensi dell'art. 95 comma 5 della L.R. 1/2015, in merito agli edifici residenziali, si debba fare riferimento sostanzialmente alle altezze esistenti.



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

-alcune aree classificate dal PRG PS come zone esistenti risultano ricadere in zona agricola nella cartografia del PdF vigente. Il Comune dovrà individuare tali previsioni come nuovi insediamenti o dimostrare, al fine di individuarle come insediamenti esistenti la loro effettiva attuazione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 94 del R.R. 2/2015, sempre che poste in continuità con l'edificato esistente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95, comma 2, lettera a).

-si rileva la presenza di alcune nuove previsioni disarticolate dagli insediamenti esistenti, in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lettera a) della L.R. 1/2015 e pertanto le stesse devono essere rimosse. Queste potranno permanere qualora siano riconducibili agli insediamenti per servizi, conteggiando il relativo consumo di suolo all'interno del dimensionamento del PRG ai sensi dell'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015, oppure rimosse e conformate allo spazio rurale e sottoposte alla relativa disciplina prevista dalla L.R. 1/2015, salvo la possibilità futura e dal DPR 160/2010.

-si rileva un errore grafico nell'individuazione dell'ambito relativo all'insediamento di Gallano, nell'elaborato PS4.1, che riporta un tematismo non esplicitato in legenda, che deve essere corretto.

-ai sensi dell'art. 101 della L.R. 1/2015, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti; in tali fasce di salvaguardia dei tracciati ferroviari, sono eliminate le nuove previsioni del PRG parte strutturale, seppure possono concorrere alla pianificazione dell'area ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.R. 2/2015.

-sono eliminati gli ambiti per i nuovi insediamenti dal PRG-PS posti in avvicinamento con le attività zootecniche di cui all'art. 93 della L.R. 1/2015, anche con riferimento alla carta n. 20 della L.R. 27/2000, come disciplinato dall'art. 95 comma 4 della L.R. 1/2015 e dall'art. 142 comma 2 del Regolamento Regionale n. 2/2015, determinando da queste distanze inferiori a metri lineari 600.

-si prescrive il rispetto di quanto stabilito dall'art. 100 della L.R. 1/2015, in merito alla Strada Flaminia e alle altre tipologie di strade presenti nel territorio comunale.

-al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, la distanza tra zone e territori ove ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali (L.157/1992 e L.R. 14/1994) è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

-si prescrive il rispetto di quanto previsto dall'art. 106 della L.R. 1/2015. I nuovi insediamenti non possono interferire con aree interessate da vincoli sovraordinati che prevedono l'inedificabilità, quali frane attive (R3 e R4) o fasce di pericolosità idraulica di tipo A ; pertanto in virtù di eventuali interferenze con i citati vincoli sono eliminati gli ambiti destinati ai nuovi insediamenti dal PRG-PS.

-si prescrive il rispetto del Piano di Tutela delle Acque e del Piano di gestione del distretto idrografico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 della L.R. 1/2015.

-si prescrive il rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 1/2015, dal R.R. 2/2015, dagli atti di indirizzo previsti dalla L.R. 1/2015 e dalla DGR n. 598 del 7/05/2015 (come



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

modificata e integrata dalla DGR n. 1311 del 09/11/2015) pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 25/11/2015, in merito ai contenuti del PRG e delle allegate NTA, e pertanto tutti gli elaborati del PRG dovranno essere adeguati ai sensi di tali norme, anche con specifico riferimento allo spazio rurale; quanto attualmente previsto nel PRG parte strutturale adottato è trasferito al PRG parte operativa o al regolamento comunale per l'attività edilizia, ai sensi di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 20 e dal comma 3 dell'art. 263, della L.R. 1/2015, nonché dalla DGR n. 598 del 7/05/2015 (come modificata e integrata dalla DGR n. 1311 del 09/11/2015) pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 25/11/2015.

-in particolare si ribadisce che per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, fatta salva l'individuazione di determinati ambiti territoriali inedificabili ai sensi del comma 3 dell'art. 89 L.R. sopra citata, i quali potranno comunque essere computabili ai fini dell'indice di utilizzazione territoriale, per come stabilito dall'art. 90 della L.R. 1/2015.

-Il Consiglio Comunale di Valtopina, contestualmente all'adozione del nuovo PRG PS, ha adottato anche la variante urbanistica ai sensi dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 66 della L.R. 11/2005, oggi art. 258 della L.R. 1/2015, finalizzata al censimento degli edifici realizzati a seguito della crisi sismica del 1997, in quanto titolari di immobili oggetto di sgombero totale, al fine di poter prevedere una loro riqualificazione nel rispetto della disciplina dettata da detto articolo.

In merito agli edifici censiti nello spazio rurale, per gli stessi vale esclusivamente la normativa dettata per tale ambito dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 258. Pertanto si prescrive il rispetto integrale di quanto previsto all'art. 258 citato, con particolare riferimento al vincolo di destinazione d'uso quindicennale di cui ai commi 5 e 6 e alle procedure successive l'approvazione della presente variante urbanistica, così per come definite ai commi 8 e 9 del citato articolo, precisando che il termine di 30 gg per la richiesta del titolo abilitativo a sanatoria previsto dal comma 8 è un termine perentorio, decorso il quale il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti di demolizione e ripristino dei luoghi. In sede di riqualificazione gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti all'art. 7 comma 1 lett. a), b), c) e d) della L.R. 1/2015. Gli edifici di nuova realizzazione ricadenti o nelle fasce di rispetto stradale previste dal D.Lgs 285/1992 e regolamento di esecuzione n. 495/1992, posti al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti già previsti dal PRG vigente, secondo le articolazioni previste all'art. 100 della L.R. 1/2015, o ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/1980, secondo quanto previsto all'art. 105 della L.R. 1/2015 devono essere stralciati, fatte salve le eventuali possibilità di deroga previste dalla normativa. Inoltre gli edifici di nuova realizzazione ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua come previste dall'art. 108 della L.R. 1/2015, posti all'esterno dei centri abitati e degli insediamenti già previsti dal PRG, devono essere stralciati.

-si rileva che sono stati individuati nuovi insediamenti all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004. È necessaria la verifica delle condizioni richiamate al p.to 3) comma 4 dell'art. 39 del PTCP.



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

-si rileva che la perimetrazione delle aree boscate riportata nel presente PRG PS (Tavola PS5.1) non coincide con quella riportata nel PTCP. Nell'allegato 6 alla Tavola PS1 – Relazione generale è stata rappresentata una cartografia, in scala non adeguata, degli scostamenti tra le aree boscate di PRG e le aree boscate di PTCP. Deve pertanto essere redatto un elaborato in scala 1:10.000 nel quale venga riportata la perimetrazione derivante dalla cartografia del PTCP, quella individuata dal PRG, sulla base delle superfici boscate attualmente esistenti. In taluni casi dette aree interferiscono con gli insediamenti e pertanto è necessario tenere conto di quanto esplicitato nella nota della Regione Umbria, Servizio Urbanistica e Espropriazioni, prot. 6868 del 16 gennaio 2013. Gli insediamenti non devono prevedere la trasformazione delle aree boscate, né della relativa fascia di transizione; eventuali interferenze sono eliminate dagli insediamenti. In ogni caso la modifica della consistenza dell'area boscata deve necessariamente essere certificata dalla competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005, con le procedure previste dall'art. 32, comma 4, lettera g) della L.R. 1/2015, con successiva variante. In merito alla individuazione degli ambiti boscati, si richiama il rispetto di quanto riportato nella nota della Regione Umbria, Servizio Urbanistica e Espropriazioni, prot. 6868 del 16 gennaio 2013, che specifica anche la necessità di verificare tramite l'esame dell'ortofotocarta e dello stato dei luoghi, l'esatta consistenza dei boschi, per i quali, comunque individuati, vige quanto stabilito dall'art. 85 della L.R. 1/2015, di conseguenza lo scostamento del confine dei boschi in danno degli stessi, determina violazione di legge, anche se non previsto dal PRG parte strutturale per un errore di individuazione dei boschi stessi.

-non è stata inserita la perimetrazione delle aree ad alta esposizione panoramica individuate dalla variante tematica n. 1 al PTCP. Inoltre si rileva che non è stata rappresentata la viabilità panoramica segnalata dal PTCP. Detti ambiti vincolati dovranno essere inseriti nella cartografia di PRG PS e disciplinati nelle relative NTA.

-in merito alle fasce di rispetto cimiteriali si rileva che alcune di esse sono inferiori ai 200 ml previsti dall'art. 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934; pertanto si ritiene che le stesse devono essere adeguate o si proceda alla eventuale verifica di quanto disciplinato dall'art. 28 della Legge 166/2002.

-deve essere rappresentata all'interno degli elaborati e disciplinata l'area archeologica definita sita in località Ponte Rio.

-si prescrive il rispetto integrale di quanto stabilito dalla D.D. n. 2788 del 26/04/2011 della Regione dell'Umbria relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

-nell'elaborato PS1 – Relazione Generale – Allegato 4 – Tavv. A-B-C, si rileva che è stata rappresentata la Rete Ecologica sulla base della Rete Ecologica Regione Umbria (RERU); il PRG PS, nei citati elaborati, approfondisce gli aspetti relativi agli habitat, ai corridoi e alle pietre di guado, e le unità di connessione ecologica, disciplinandoli agli artt. 31 e 32 delle NTA. Si ritiene che l'individuazione planimetrica sviluppata dal Comune possa essere condivisa, ma che deve essere



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

modificato l'art. 32 delle NTA di PRG PS rispetto agli interventi da attuare all'interno dei diversi ambiti, secondo quanto previsto dall'art. 82 della L.R. 1/2015.

-in merito al censimento degli edifici sparsi, redatto ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005, si rileva che lo stesso è disciplinato dall'art. 85 dell'elaborato PS2 – Norme Tecniche di Attuazione e individuato dall'Allegato A allo stesso elaborato e dalla Tavola PS4.1. Detto censimento fa espresso riferimento a quanto adottato in merito dal Comune di Valtopina con DCC n. 63 del 21/12/2005 e trasmesso a questa Provincia in data 31/01/2011. Si rileva che l'art. 85 citato, al comma 2, disciplina unicamente gli “edifici vincolati”; non si comprende l'origine del vincolo degli edifici o se tale indicazione sia riferita a tutti gli edifici censiti. Né nel citato articolo né all'interno delle schede è presente la classificazione tipologica dei manufatti ai sensi della DGR 420/2007, aggiornata dalla DGR 852/2015. Tra gli immobili censiti non risultano presenti tutti quelli elencati nella scheda del Comune di Valtopina del Quadro delle Emergenze Storico – Architettoniche, di cui al volume 5 degli Apparati del PTCP. Pertanto devono essere classificati i manufatti ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 420/2007 e dalla DGR 852/2015 e di conseguenza modificato l'art. 85 delle NTA.

-sono perimetrati gli ambiti degli oliveti, censiti dal PRG-PS, per questi vige quanto stabilito dall'art. 94 della L.R. 1/2015.

-le aree agricole di pregio, devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 92 della L.R. 1/2015, valutando anche le caratteristiche richiamate nella DGR 3862 del 30 maggio 1989.

4. Del termine di cui all'art. 258, comma 8 della L.R. 1/2015, il Comune di Valtopina deve dare espressa comunicazione agli interessati e dalla notifica di tale comunicazione si conteggiano i trenta giorni previsti per legge.
5. Si evidenzia che è esclusiva competenza e responsabilità del Comune, sulla base delle certificazioni dei professionisti incaricati e del responsabile del procedimento, la trasposizione nel PRG strutturale ed operativo dei perimetri degli ambiti vincolati dal P.A.I., dal progetto IFFI e dei vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché di altri piani sovraordinati, oltre che il puntuale rispetto di quanto previsto dagli accordi definitivi del 06/10/2014 e del 11/01/2016 di cui alla Conferenza Istituzionale del PRG.
6. Fermo restando quanto previsto dagli art. 2 commi 5 e 6, 243, commi 5 e 6, nonché all'art. 271 comma 3, della Legge Regionale 1/2015, si evidenzia che la pubblicazione da parte della Regione, degli atti del PRG approvato dal Comune, proprio per quanto riportato al precedente punto 4, non presuppone la verifica degli adempimenti compiuti dal Comune conseguenti al presente provvedimento, in quanto l'approvazione del PRG parte strutturale ai sensi dell'art. 30 comma 1 è di competenza del Comune. Di conseguenza resta integro il potere della Regione, nell'ambito delle procedure degli artt. 252 e 253 della L.R. 1/2015, anche a seguito di



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

specifiche istanze e segnalazioni, di provvedere ad applicare quanto previsto dall'art. 266, commi 4 e 5, della legge regionale 1/2015;

VISTO che a seguito di quanto prescritto dalla Conferenza Istituzionale e di quanto ratificato dalla Determina Dirigenziale n. 307/2016, i professionisti incaricati della redazione del P.R.G., Arch. Carlo Neri, Arch. Domenico Pasquale, Dott. Geol. Giovanni De Francesco, Dott. Geol. Pierpalolo Mazzanti, per la parte geologica, hanno proceduto alla riverifica dei contenuti del P.R.G. - P.S. e al suo necessario adeguamento alle dette prescrizioni presentando, a questo Comune in data 5.8.2016 prot. n. 4086, lo stesso Piano emendato;

VISTA la certificazione sulla puntuale trasposizione nello stesso PRG- P.S. dei perimetri degli ambiti vincolati dal P.A.I., dal progetto IFFI e dei vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché di altri piani sovraordinati, oltre che il puntuale rispetto di quanto previsto dagli accordi definitivi del 06/10/2014 e del 11/01/2016 di cui alla Conferenza Istituzionale del PRG, resa dai Progettisti del Piano e dal R.U.P. ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.1/2015 il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il P.R.G. Parte Strutturale in conformità alle determinazioni contenute negli atti sopra richiamati ;

VISTO il P.R.G. - Parte Strutturale (P.S.) composto dai seguenti elaborati :

- PS1 Relazione generale;
- PS2 Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- PS2.EG Indicazioni e criteri di indirizzo per l'attuazione del PRG 2016 (PRGPS e PRGPO);
- PS3 Quadro delle relazioni territoriali di copianificazione Scala 1:25.000;
- PS4 Componenti strutturali del territorio Scala 1: 10.000;
- PS5 Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore Scala 1: 10.000;
- PS5.1 Censimento degli Edifici sparsi art. 89 LR n. 1/2015 Scala 1: 10.000;
- PS5.2.A Rete Ecologica Regionale (RER) (*) Scala 1: 5.000;
- PS5.2.B Rete Ecologica Regionale (RER) (*) Scala 1: 5.000;
- PS.EG.1 Sistema Ambientale Scala 1: 10.000;
- PS.EG.2 Ambiti urbani e insediamenti: verde, servizi e attrezzature Scala 1: 10.000;
- PS6.1 Relazione geologica;
- PS6.2 Relazione idraulica;
- PS6.2.1 Potenziali Situazioni di Rischio in prossimità degli attraversamenti stradali;
- PS6.3 Carta geologica in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.4 Carta geomorfologica in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.5 Carta di pericolosità e rischio idraulico in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

- PS6.6 Carta della vulnerabilità degli acquiferi in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.7 Carta della predisposizione al dissesto in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.8 Carta della pericolosità sismica locale in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.9 Carta dello zoning geologico in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;

RITENUTO meritevole di approvazione ;

ACQUISTITO in ordine al presente il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Ufficio Tecnico;

VISTA la L.R. 21.1.2015 n.1 ;

Visto il T.U.E.L. ;

Con voti favorevoli n. 07 (unanimità), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. n.1/2015, recependo le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale Regionale n.307 del 26.1.2016, il P.R.G. Parte Strutturale del Comune di Valtopina, redatto dall'Arch. Carlo Neri, dall' Arch. Domenico Pasquale, dal Dott. Geol. Giovanni De Francesco e dal Dott. Geol. Pierpalo Mazzanti , che risulta costituito dai seguenti elaborati :

- PS1 Relazione generale;
- PS2 Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- PS2.EG Indicazioni e criteri di indirizzo per l'attuazione del PRG 2016 (PRGPS e PRGPO);
- PS3 Quadro delle relazioni territoriali di copianificazione Scala 1:25.000;
- PS4 Componenti strutturali del territorio Scala 1: 10.000;
- PS5 Vincoli sovraordinati e disposizioni di settore Scala 1: 10.000;
- PS5.1 Censimento degli Edifici sparsi art. 89 LR n. 1/2015 Scala 1: 10.000;
- PS5.2.A Rete Ecologica Regionale (RER) (*) Scala 1: 5.000;
- PS5.2.B Rete Ecologica Regionale (RER) (*) Scala 1: 5.000;
- PS.EG.1 Sistema Ambientale Scala 1: 10.000;
- PS.EG.2 Ambiti urbani e insediamenti: verde, servizi e attrezzature Scala 1: 10.000;
- PS6.1 Relazione geologica;
- PS6.2 Relazione idraulica;



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

- PS6.2.1 Potenziali Situazioni di Rischio in prossimità degli attraversamenti stradali;
- PS6.3 Carta geologica in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.4 Carta geomorfologica in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.5 Carta di pericolosità e rischio idraulico in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.6 Carta della vulnerabilità degli acquiferi in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.7 Carta della predisposizione al dissesto in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.8 Carta della pericolosità sismica locale in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;
- PS6.9 Carta dello zoning geologico in scala 1: 10000, relativa all'intero territorio comunale;

2) DI DARE ATTO della puntuale trasposizione nello stesso PRG- P.S., dei perimetri degli ambiti vincolati dal P.A.I., dal progetto IFFI e dei vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché di altri piani sovraordinati, oltre che il puntuale rispetto di quanto previsto dagli accordi definitivi del 06/10/2014 e del 11/01/2016 di cui alla Conferenza Istituzionale del PRG, come risulta dalla certificazione resa dai Progettisti del Piano e dal R.U.P.;

3) PROCEDERE, ai sensi del comma 2, dell'art. 30 della L.R. n.1/2015, all'invio del presente atto e degli elaborati del Piano, alla Regione dell'Umbria per la pubblicazione nel BUR, nonché alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di questo Comune nella sezione " Amministrazione Trasparente" , dando mandato di procedere al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ;

4) DI DISPORRE la notifica del termine di cui all'art. 258, comma 8 della L.R. 1/2015, agli interessati, rilevando che dalla notifica di tale comunicazione si conteggiano i trenta giorni previsti per la presentazione del titolo abilitativo in sanatoria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 07 (unanimità), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

5) DI DICHIARARE, con separata votazione, l'immediata esecutività della presente deliberazione secondo l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

PARERI

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Ugo Sorbelli



COMUNE DI VALTOPINA
PROVINCIA DI PERUGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TASSI GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLARA BRUNACCI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Danilo Cosimetti

=====

E' copia conforme all'originale

Valtopina li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. CLARA BRUNACCI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Valtopina, li 04-10-16

IL MESSO COMUNALE
F.to

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ad ogni effetto di legge.

Valtopina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR. CLARA BRUNACCI**